



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

UFFICIO AFFARI LEGALI

RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE*

Maggio Giugno 2021

NORMATIVA

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 marzo 2021, n. 25](#) Testo del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2021, n. 58 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, (nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) per l'anno 2021 (GU n. 108 del 07-05-2021).

[DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59](#) Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (GU n. 108 del 07-05-2021).

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30](#) Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (GU n. 112 del 12-05-2021).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 25 marzo 2021 n.289](#) Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021/2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati (GU n.114 del 14-05-2021).

[Referto della corte dei Conti sul Sistema Universitario maggio 2021](#)

[DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65](#) Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 117 del 18-05-2021).

[LEGGE 21 maggio 2021, n. 69](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (GU n. 120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21).

[DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73](#) Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (GU n. 123 del 25-05-2021).

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#) (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (GU n. 128 del 31-05-2021).

[DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79](#) Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (GU n. 135 del 08-06-2021).

[DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80](#) Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (GU n.136 del 09-06-2021).

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021, n. 81](#) Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (GU n. 138 del 11-06-2021).

[DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82](#) Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (GU n. 140 del 14-06-2021).

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021](#) Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (GU n. 143 del 17-06-2021).

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PROVVEDIMENTO 12 maggio 2021](#) Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (GU Serie Generale n. 145 del 19-06-2021).

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PROVVEDIMENTO 12 maggio 2021](#) Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento (Delibera n. 437/2021) (GU n. 145 del 19-06-2021).

[DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99](#) Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (GU n. 155 del 30-06-2021).

[Coronavirus: tutta la normativa e la prassi di riferimento. Aggiornamento al 29 giugno 2021 INPS Messaggio n. 2372 del 22 giugno 2021](#) fornisce alcune informazioni circa l'attuazione della misura "Assegno temporaneo per i figli minori", introdotta dal [decreto-legge n. 79/2021](#).

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 408 del 16 giugno 2021](#), ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle retribuzioni corrisposte per prestazioni maturate nell'anno precedente.

GIURISPRUDENZA

[Consiglio di Stato, sezione V, 1° giugno 2021, n. 4203](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) quando si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attività valutativa spetta soltanto alla commissione giudicatrice, mentre il responsabile unico del procedimento (RUP) pu svolgere tutti i compiti - anche non definiti dalla normativa sui contratti pubblici - che non implicano l'esercizio di poteri valutativi; 2) ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente che l'operatore economico possieda, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito dal bando, la capacità tecnica e la specifica professionalità richieste dalla stazione appaltante, certificate, con effetto ricognitivo, da un'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), il cui oggetto sia congruente con quello dell'appalto (riforma TAR Calabria, sez. I, sent. n. 603/2020).

[Corte di cassazione, sezione II civile, 28 maggio 2021, n. 15001](#) In tema di processo civile telematico, colui che riceve un messaggio di posta elettronica certificata i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, è tenuto, in un'ottica collaborativa, a renderne edotto il mittente incolpevole.

[Corte di giustizia UE, nona sezione, 3 giugno 2021](#) L'art. 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l'art. 57, § 4, lett. h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (come quella italiana) in forza della quale l'amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all'esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

[Corte Costituzionale, 28/5/2021 sentenza n. 112](#) Non è ragionevole escludere dai canoni di locazione più bassi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica i nuclei familiari il cui reddito provenga da lavoro autonomo.

[Tar Lazio sentenza n.5797 del 17 maggio 2021](#) Il TAR del Lazio ha confermato la legittimità della nota della Direzione generale per la formazione universitaria del MIUR, con la quale il Ministero ha respinto la proposta di modifica regolamentare avanzata dall'Università Telematica "Pegaso", che prevedeva di consentire agli studenti – in via generalizzata e permanente – di partecipare agli esami di profitto anche a distanza e non in presenza.

La richiesta dell'Università si fondava su un precedente parere favorevole espresso dal CUN, sebbene lo stesso fosse stato "rivisto" nel maggio del 2020, nonché sulla presunta necessità di recepire nel regolamento le norme emergenziali emanate per la gestione delle attività degli Atenei italiani in epoca pandemica.

Il TAR adito ha quindi ritenuto legittimo l'intervento ministeriale, dal momento che le attuali norme speciali che disciplinano le modalità di svolgimento degli esami e delle discussioni delle tesi di laurea anche a distanza sono comunque applicabili (in deroga) senza necessità di intervenire sui regolamenti d'ateneo.

La richiesta di aggiornamento del Regolamento, da un lato, è stata perciò ritenuta superflua, perché il contenuto delle modifiche proposte è già autorizzato dall'art. 101 D.L. 18/2020, dall'altro, è stata valutata in contrasto con la normativa vigente laddove vorrebbe rendere permanente ciò che è stato consentito soltanto in via eccezionale (e temporanea).

[Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. III Sentenza 22 giugno 2021, n. 7416](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'errore in cui sia incorso un concorrente nella formulazione della propria offerta, specie riguardo alla componente economica, può essere rettificato *ex officio* dall'Amministrazione, e per essa dalla commissione giudicatrice, solo quando sia riconoscibile *ictu oculi* sulla base di un semplice calcolo aritmetico, e quindi non necessiti di approfondimenti o di attività di interpretazione e ricostruzione della volontà dell'offerente (nel caso di specie, l'offerta economica recava valori contrastanti).

[Consiglio di Stato Sez. V Sentenza 21 giugno 2021, n. 4754](#) In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, allorché si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere tra migliorie e varianti: le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante la preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un *aliud* - purtuttavia consentito - rispetto a quella prefigurata dall'Amministrazione.

[Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4746 del 18 giugno 2021](#) Nella sentenza in esame, tuttavia, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato – riprendendo le sentt. 19 febbraio 2021, n. 1505, 21 dicembre 2020, n. 8196, ma anche 30 marzo 2020, n. 2571 e 6 marzo 2019, n. 1561 – ha accolto un diverso orientamento, affermando che, per risolvere la questione, un rilievo centrale riveste l'evoluzione normativa dell'art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010". Infatti, "originariamente tale disposizione si limitava a riferire che la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari" e "tale formulazione della norma era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18, comma 4, ampliando l'ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio», con la conseguenza che "la selezione per la chiamata dei professori esterni era stata interpretata come riservata non solo a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa – come letteralmente si legge nel citato

articolo 18, comma 4 – ma anche a quanti, nello stesso turno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240 del 2010“.

Tuttavia, l'art. 1, comma 338, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto una modifica all'art. 23, comma 4 succitato, esprimendo il legislatore la volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, includendo, tra coloro che non hanno prestato servizio, proprio i docenti a contratto. Infatti, il nuovo testo dell'art. 23, comma 4 afferma, oggi, che “la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4”. Dunque, come afferma il Consiglio di Stato, “l'intervento normativo del 2016 ha avuto [...] un duplice scopo: da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”; dall'altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto nella norma.

Consiglio di Stato Sez.VI sentenza n. 4632 del 14 giugno 2021 Nel caso di specie, infatti, una ricercatrice aveva proposto domanda di aspettativa, ai sensi dell'art. 7 della l. 240/2010, per svolgere un periodo di didattica e ricerca presso un'Università straniera. L'Università di appartenenza, tuttavia, aveva respinto tale istanza in quanto: a) l'Università aveva conferito alla ricercatrice l'insegnamento di glottodidattica e la docente aveva accettato, pur con acquiescenza, di svolgerlo; b) la ricercatrice aveva già usufruito in passato di prolungati periodi di aspettative e congedi, per un totale di 43 mesi; c) l'Ateneo si trovava in situazione di difficoltà quanto alle risorse a disposizione, da destinare alla didattica come anche alla partecipazione agli organi collegiali dell'Università, acuito in particolare dal pensionamento del professore che sino all'anno prima era stato titolare dell'insegnamento di Glottodidattica.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto tali motivazioni inidonee a fondare un diniego. Il Consiglio di Stato, di contro, ha ritenuto che *“l'Università dispone(va) di un margine di discrezionalità, ossia di apprezzamento, nella valutazione delle istanze di aspettativa dei propri professori e ricercatori, dovendo comparare una serie di interessi diversi (soggettivamente ed oggettivamente) e potenzialmente confliggenti, ricercando una soluzione ragionevole ed equilibrata tra le aspirazioni e le inclinazioni dei singoli docenti e le esigenze organizzative legate alla didattica e alla formazione degli studenti. Ricondotta all'intero di questo quadro più generale, la valutazione qui in esame con la quale l'Università privilegiava le esigenze organizzative dell'Ateneo (e degli studenti) sulle aspirazioni del singolo docente, che già aveva beneficiato di prolungati periodi di assenza, non può reputarsi illogica, né la motivazione che vi faceva riferimento può considerarsi incongrua o insufficiente“.*

*Fonte CODAU